

Art. XXXV. — Quando il Consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ei saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. Se Noi approviamo il parere del Consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal Segretario generale.

Art. XXXVI. — La detta restituzione sarà menzionata nel registro e il Procurator generale indirizzerà ai Conservatori delle ipoteche, ove saranno situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

Art. XXXVII. — Allorchè Noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli Archivj del Sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.

Sezione III.

Rilascio, pubblicazione e registro delle Lettere-Patenti.

Art. XXXVIII. — Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le Lettere-Patenti.

Art. XXXIX. — A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'Ordine della Corona di Ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

Art. XL. — Metà di questa somma apparterrà all'Ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

Art. XLI. — Le Lettere-Patenti saranno scritte in pergamena, e munite del Nostro gran sigillo.

Art. XLII. — Esse indicheranno:

1° il motivo della distinzione che Noi avremo accordata;

2° il titolo da noi affetto al maggiorasco;

3° i beni che ne formano la dotazione;

4° gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

Art. XLIII. — Le Lettere-Patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli Archivj del Consiglio del Sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le Lettere-Patenti dal Segretario generale del sigillo.